

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 5020**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(BIANCO)

**e col Ministro della giustizia**

(FASSINO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2001**

---

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000

---

**INDICE**

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa . . . . .	»	4
Analisi dell'impatto della regolamentazione . . . . .	»	5
Relazione tecnica . . . . .	»	6
Disegno di legge . . . . .	»	7
Testo delle lettere costituenti l'Accordo . . . . .	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 116 del codice civile italiano prevede che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'Ufficiale dello stato civile un certificato rilasciato dalle Autorità competenti del proprio Stato nel quale si attesti che, in base alle leggi di detto Stato, nulla osta al matrimonio.

In Australia, in base all'ordinamento vigente, non esiste alcuna autorità in grado di rilasciare un tale certificato.

La situazione è simile a quella che si verificò con gli Stati Uniti e che fu risolta nel 1965 con uno Scambio di lettere che prevedeva la possibilità di presentare una documentazione sostitutiva.

Si è pertanto convenuto con il Governo australiano di regolare la situazione allo stesso modo.

Conseguentemente lo Scambio di lettere con l'Australia prevede che, qualora i cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia non possono presentare la documentazione prevista dall'articolo 116 del codice civile, l'Italia accetti i seguenti documenti:

a) una dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano di fronte all'Autorità australiana competente in Italia;

b) ogni altro documento australiano dal quale risulti indirettamente che, in base alla legge australiana, nulla osta al matrimonio.

Peraltro se i documenti di cui al punto b) non sono disponibili essi potranno essere sostituiti da un atto notorio formato in presenza del Console o dell'Ufficiale dello stato civile italiano dal quale risulti che nulla osta al matrimonio.

È chiaro che tale sistema comporta una deroga all'articolo 116 del codice civile e quindi incide sulla normativa italiana; pertanto, come avvenne nei riguardi degli Stati Uniti d'America, lo Scambio di lettere deve essere oggetto di approvazione parlamentare che dia piena e intera esecuzione allo stesso.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Lo Scambio di lettere tra l'Italia e l'Australia in materia di matrimonio comporta una deroga all'articolo 116 del codice civile e quindi incide sulla normativa italiana; pertanto, come avvenne nei riguardi di analogo Accordo con gli Stati Uniti d'America, lo Scambio di lettere deve essere oggetto di approvazione parlamentare che dia piena e intera esecuzione allo stesso. La deroga all'articolo 116 del codice civile non contrasta con i principi della Costituzione italiana, nè con la disciplina comunitaria, nè ha rilevanza in relazione ai profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e agli eventuali precedenti interventi di delegificazione.

L'innovazione della legislazione vigente si giustifica per i motivi di cui alla relazione illustrativa.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

La normativa derivante dallo Scambio di lettere tra l'Italia e l'Austria in materia di matrimonio non incide sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni ed è favorevole ad un cittadino che voglia sposare in Italia un cittadino australiano.

RELAZIONE TECNICA

Lo Scambio di lettere tra l'Italia e l'Australia in materia di matrimonio non comporta alcun onere finanziario a carico dello Stato italiano.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



AMBASSADOR

AUSTRALIAN EMBASSY  
ROME

Signor Ministro,

per incarico del Governo australiano, ho l'onore di proporre un Accordo che permetta ai cittadini australiani che desiderano sposarsi in Italia di soddisfare i requisiti previsti dall'art. 116 del codice civile italiano.

Questa proposta e' motivata dall'assenza in Australia, in base alle leggi vigenti, di una singola Autorita' competente in grado di rilasciare, nel caso in cui un cittadino australiano desideri sposarsi all'estero, una dichiarazione da cui risulti che, come prescritto dall'art. 116 del codice civile italiano, in base alle leggi dello Stato di cui l'interessato e' cittadino non esistono impedimenti al matrimonio.

Questa situazione ha causato gravi difficolta' ai cittadini australiani che desideravano sposarsi in Italia.

Roma, 10 Febbraio 2000

S.E. On.le Lamberto DINI  
Ministro degli Affari Esteri  
Ple della Farnesina, 1  
00100 Roma



Per evitare le sopracitate difficoltà, il Governo australiano propone che qualora i cittadini australiani non siano in grado di produrre la documentazione prevista dall'art. 116 del codice civile italiano, presentino al competente ufficiale di stato civile i seguenti documenti:

- (A) Una dichiarazione giurata rilasciata dal cittadino/a australiano/a in presenza dell'Autorità consolare australiana competente in Italia, la cui firma sia depositata in Italia, da cui risulti che secondo le leggi alle quali egli/essa è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L'Autorità consolare australiana che riceve la suddetta dichiarazione, certificherà l'identità e la cittadinanza australiana dell'interessato/a.
- (B) Documenti rilasciati dalle Autorità australiane competenti, se disponibili, dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il/la richiedente è soggetto/a, nulla osta al matrimonio.

Se tali documenti non sono disponibili, il cittadino/a australiano/a dovrà presentare - oltre alla dichiarazione giurata richiesta al paragrafo (A) - un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dal/dalla richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un'Autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l'interessato/a è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. A tal fine si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, l'Ufficiale dello Stato civile e, all'estero, le autorità consolari italiane.

Se quanto esposto risulta accettabile al Governo italiano, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta del Governo italiano costituiscano un Accordo sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, che entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica con cui si sara' comunicato il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti dei due Stati.

Voglia gradire Signor Ministro, l'espressione della mia piu' alta considerazione.



Rory Steele



Prot. 300/9117

Roma, 11 APR. 2000

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 10 febbraio scorso del seguente tenore:

“Signor Ministro,

per incarico del Governo australiano, ho l'onore di proporre un Accordo che permetta ai cittadini australiani che desiderano sposarsi in Italia di soddisfare i requisiti previsti dall'art. 116 del codice civile italiano.

Questa proposta è motivata dall'assenza in Australia, in base alle leggi vigenti, di una singola Autorità competente in grado di rilasciare, nel caso in cui un cittadino australiano desideri sposarsi all'estero, una dichiarazione da cui risulti che, come prescritto dall'art. 116 del codice civile italiano, in base alle leggi dello Stato di cui l'interessato è cittadino non esistono impedimenti al matrimonio.

Questa situazione ha causato gravi difficoltà ai cittadini australiani che desideravano sposarsi in Italia.

Per evitare le sopracitate difficoltà, il Governo australiano propone che qualora i cittadini australiani non siano in grado di produrre la documentazione prevista dall'art. 116 del codice civile italiano, presentino al competente ufficiale di stato civile i seguenti documenti:

-----  
S.E. Ambasciatore  
Rory Steele  
Ambasciata d'Australia  
Via Alessandria, 215  
00198 - R O M A

- (A) Una dichiarazione giurata rilasciata dal cittadino/a australiano/a in presenza dell'Autorità consolare australiana competente in Italia, la cui firma sia depositata in Italia, da cui risulti che secondo le leggi alle quali egli/essa è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L'Autorità consolare australiana che riceve la suddetta dichiarazione, certificherà l'identità e la cittadinanza australiana dell'interessato/a.
- (B) Documenti rilasciati dalle Autorità australiane competenti, se disponibili, dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il/la richiedente è soggetto/a, nulla osta al matrimonio. Se tali documenti non sono disponibili, il cittadino/a australiano/a dovrà presentare - oltre alla dichiarazione giurata richiesta al paragrafo (A) - un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dal/dalla richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza di un'Autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l'interessato/a è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. A tal fine si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, l'Ufficiale dello Stato Civile e, all'estero, le Autorità consolari italiane.

Se quanto esposto risulta accettabile dal Governo italiano, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta del Governo italiano costituiscano un Accordo sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica con cui si sarà comunicato il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti dei due Stati.

Voglia gradire Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di informare V.E. che il Governo italiano è d'accordo in merito al contenuto della Sua lettera sopradescritta.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

